



## COMUNICATO UFFICIALE N.382

382/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 16 Giugno 2016, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente;  
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;  
Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO;  
Componenti; Sig.Enrico CIUFFA Segretario

### 1)RICORSO DEL CALCIATORE Michele CHELO/A.S.D.SELARGIUS CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/03/2016 il sig.Michele CHELO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SELARGIUS CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.Precisando di aver percepito rate per €.5.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.200,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SELARGIUS CALCIO al pagamento in favore del sig. Michele CHELO della somma di €.2.200,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sardegna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 2)RICORSO DEL CALCIATORE Roberto BARBERA/A.S.DLECCO C/5

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/09/2015 il sig.Roberto BARBERA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.LECCO CALCIO A/5 un accordo economico, prevedente la corresponsione lorda di €.4.375,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.2.370,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.2.005,00 Si rileva preliminarmente, che in data 17/06/2016 in sede di udienza, il legale del ricorrente ha presentato una ricevuta economica liberatoria a firma del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

### 3)RICORSO DEL CALCIATORE Davide ZOMER/A.C.MEZZOCORONA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/12/2015 il sig.Davide ZOMER si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €3.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.600,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Davide ZOMER della somma di €3.600,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al C.P.A.Trento i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 4)RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso RIGUTTO/SACILESE CALCIO S.S.D. Arl

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/04/2016 il sig.Tommaso RIGUTTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SACILESE CALCIO S.S.D. Arl un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €3.150,00, maturata e non percepita alla data del ricorso.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SACILESE CALCIO S.S.D. Arl al pagamento in favore del sig.Tommaso RIGUTTO della somma di €3.150,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio Marcio ZANCANARO/A.S.D.ODISSEA 2000 (già LIB.ERACLEA)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/04/2016 il sig. Antonio Marcio ZANCANARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ODISSEA 2000 (già LIBERTAS ERACLEA) un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00. relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €2.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ODISSEA 2000 (già LIBERTAS ERACLEA), al pagamento in favore del sig.Antonio Marcio ZANCANARO della somma di €5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Guido DI DEO/A.C.RIMINI 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/04/2016 il sig.Guido DI DEO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.RIMINI 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €16.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €8.200,00.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.RIMINI 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Guido DI DEO della somma di €8.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Gerardo MASINI/A.C.RIMINI 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/04/2016 il sig.Gerardo MASINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.RIMINI 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.19.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.800,00.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.RIMINI 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Gerardo MASINI della somma di €.5.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco RUGGIERO/A.P.D.RIBELLE

Con reclamo datato 03.02.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.P.D. RIBELLE il sig.Francesco RUGGIERO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 6.600,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2014/2015.

Si costituiva la A.P.D. RIBELLE contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza che il medesimo, a seguito di un grave infortunio, non avesse fornito le prestazioni previste dall'accordo economico, ed assumendo altresì, l'esistenza di una remissione del debito in relazione all'importo reclamato (salvo riconoscere la somma residua di € 600,00).

Il reclamante replicava sostenendo che l'indisponibilità a causa dell'infortunio non superava il periodo di sei mesi e negando la remissione del debito.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

PQM

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.P.D. RIBELLE al pagamento in favore del sig.Francesco RUGGIERO la somma di € 6.600,00. Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

#### 9)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro MANES/A.D.VOLUNTAS CALCIO SPOLETO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/04/2016 il sig.Alessandro MANES si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.VOLUNTAS CALCIO SPOLETO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16 .Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.821,42 maturata e non percepita fino al mese di Dicembre 2015, in quanto poi trasferito ad altra Società. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.D.VOLUNTAS CALCIO SPOLETO al pagamento in favore del sig.Alessandro MANES della somma di €.1.821,42 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 10)RICORSO DEL CALCIATORE Michele Gaetano LASSANDRO/A.S.D.BORGOSIESIA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/02/2016 il sig.Michele Gaetano LASSANDRO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.BORGOSIESIA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.400,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.900,00 Maturata e non percepita fino al mese di Dicembre 2015 in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.BORGOSIESIA CALCIO al pagamento in favore del sig.Michele Gaetano LASSANDRO della somma di €.900,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Ludovico PALUMBO/A.S.D.MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/03/2016 il sig. Ludovico PALUMBO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €8.100,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €4.860,00 maturata e non percepita alla data di presentazione del ricorso. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig.Ludovico PALUMBO della somma di €4.860,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro SERUGHETTI/CALCIO LECCO 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/04/2016 il sig.Alessandro SERUGHETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €2.700,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €1.950,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €750,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Alessandro SERUGHETTI della somma di €750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Stefano SANTONI/S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 SSD Srl

Con reclamo, trasmesso a questa commissione tramite raccomandata A.R. in data 28/5/2016 il signor Stefano SANTONI esponeva di aver concluso con la Società S.S.D. UNIONE TRIESTINA 2012 Ssd srl un accordo economico prevedente la corresponsione di una somma lorda di euro 25.822,00 per la

stagione sportiva 2015/2016 e, precisando di aver svolto prestazioni sportive fino alla metà del mese di dicembre 2015 richiedeva il pagamento di euro 12.911,00, non avendo percepito alcuna somma da parte della società.

Il reclamante faceva presente che, a seguito della dichiarazione di fallimento della SS.D.UNIONE TRIESTINA 2012 Ssd srl, era intervenuta la cessione d'azienda da parte della procedura concorsuale alla società neo costituita Società UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 Ssd e quest'ultima si sarebbe accollata, riferisce il reclamante, i debiti sportivi della società cedente. Per effetto di tale cessione il reclamante chiedeva la condanna della società cessionaria al pagamento della somma reclamata.

La commissione rileva che non viene fornita la prova dell'avvenuta cessione d'azienda e del conseguente accollo dei debiti sportivi da parte della società cessionaria.

Ai sensi dell'art.2560 c.c. l'acquirente della azienda risponde dei debiti inerenti l'azienda ceduta solo se essi risultano dai libri contabili obbligatori della cedente, in mancanza non sussiste responsabilità solidale.

Ciò è di per se sufficiente a ritenere infondata la domanda del reclamante nei confronti della SOCIETA' UNIONE SPORTIVA TRIESTINA 1918 Ssd srl (cessionaria).

Interveniva in udienza il legale rappresentante della società UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 ssd srl, depositando copia del contratto di cessione di azienda con allegato elenco nominativi debiti sportivi accollati, certificati in sede di procedura fallimentare, da cui si evince che tra i creditori sportivi accollati, non risulta essere presente il reclamante

PQM

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti respinge il reclamo del signor Stefano SANTONI.

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

#### 14)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea SARANITI/S.S.D.VITERBESE CASTRENSE S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/10/2016 il sig.Andrea SARANITI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.VITERBESE CASTRENSE S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €.20.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.000,00.

Si rileva preliminarmente che in data 6/06/2016 il ricorrente,tramite il proprio legale, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

#### 15)RICORSO DEL CALCIATORE Nicolas ZANE/A.C.DELTA CALCIO ROVIGO S.r.l.

Con ricorso notificato il 4/5/2016 Nicolas ZANE esponeva di aver sottoscritto, per la stagione sportiva 2015/2016, un accordo economico con A.C. DELTA CALCIO ROVIGO S.r.l. un Accordo Economico per un importo di € 25.800,00. Precisava che le prestazioni sportive sono state svolte dal 15/07/2015 fino al 2/01/2016 allorquando si trasferiva presso altro club professionistico. L'esponente dichiarava di aver maturato per il periodo sopraindicato, detratto l'importo corrisposto pari ad € 11.200,00, un restante importo pari ad € 3.567,67.

La Società A.C. DELTA CALCIO ROVIGO S.r.l. ritualmente costituita riconosceva il periodo dell'attività lavorativa ma asseriva che l'importo pari ad € 11.200,00 sia sufficiente a saldare le prestazioni sportive. Il giocatore in data 15/06/2016 tramite il proprio legale, faceva pervenire le controdeduzioni, motivando che la differenza era dovuta al tipo di calcolo ed alle ritenute irpef dovute per legge. La tesi sostenuta di conteggiare il compenso dovuto al calciatore al netto delle ritenute fiscali, è smentita dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel calcolo del credito spettante al lavoratore che agisca contro l'azienda per stipendi non pagati, il giudice deve liquidare gli importi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali ove dovute.

Il conteggio effettuato dalla Commissione sulla base dei dati raccolti, determina una differenza a favore del ricorrente, pari a € 1.700,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accerta, per le causali di cui in motivazione, che Nicolas ZANE è creditore dell'importo di € 1.700,00 nei confronti della A.C. DELTA CALCIO ROVIGO S.r.l. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'Iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

#### 16) RICORSO DELLA CALCIATRICE Silvia VICENZI/A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 23/03/2016 la sig.na Silvia VICENZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per € 6.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 800,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. al pagamento in favore della sig.na Silvia VICENZI della somma di € 800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DELLA CALCIATRICE Patrizia PANICO/ASD AGSM VERONA CF

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/04/2016 la sig.na Patrizia PANICO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD AGSM VERONA CF un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €.16.000,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.9.000,00.

La Società in data 13/06/2016 presentava una nota a propria difesa.

Si rileva però, che le difese della Società sono fuori termine previsto dall'art.25 Bis del Regolamento L.N.D. e prive di qualsiasi documentazione,comprovante l'eventuale avvenuto pagamento della calciatrice, così come asserito nelle stesse.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASD AGSM VERONA CF al pagamento in favore della sig.na Patrizia PANICO della somma di €.9.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18)RICORSO DELLA CALCIATRICE Priscilla DEL PRETE/S.S.D.FIORENTINA WOMEN'S FC a.r.l. (già A.C.F.FIORENTINA ASD)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/04/2016 la sig.na Priscilla DEL PRETE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. FIORENTINA WOMEN'S F.C. a.r.l. (già ACF FIRENZE ASD), un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 ,relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €.5.500,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.2.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.ND.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.FIORENTINA WOMEN'S F.C. a.r.l. (già ACF FIRENZE ASD) al pagamento in favore della sig.na Priscilla DEL PRETE della somma di €.2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DELLA CALCIATRICE Miku MATSUBAYASHI/S.S.D.FIORENTINA WOMEN'S F.C. a.r.l. (già ACF FIRENZE ASD)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/02/2016 la sig.na Miku MATSUBAYASHI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. FIORENTINA WOMEN'S F.C. a.r.l. (già ACF FIRENZE ASD), un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €2.700,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €4.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.ND.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.FIORENTINA WOMEN'S F.C. a.r.l. (già ACF FIRENZE ASD) al pagamento in favore della sig.na Miku MATSUBAYASHI della somma di €4.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Publicato in Roma il 28 Giugno 2016

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND  
Antonio Cosentino